

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen

(Causa C-373/08) ⁽¹⁾

[Codice doganale comunitario — Art. 24 — Origine non preferenziale delle merci — Trasformazione o lavorazione che conferisce il carattere originario — Blocchi di silicio originari della Cina — Separazione, frantumazione e pulitura dei blocchi, nonché vagliatura, cernita dei granuli in funzione delle loro dimensioni e loro imballaggio in India — Dumping — Validità del regolamento (CE) n. 398/2004]

(2010/C 80/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hoesch Metals and Alloys GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Aachen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 66, pag. 15) — Nozione di «trasformazione o lavorazione sostanziale» avente carattere rilevante per l'origine del prodotto — Pulitura e frantumazione dei blocchi di silicio metallico originari della Cina, nonché vagliatura, cernita e imballaggio dei granuli di silicio così ottenuti

Dispositivo

- 1) *La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l'imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.*
- 2) *L'esame della seconda questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 398, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese.*

⁽¹⁾ GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Ingeniørforeningen i Danmark, che agisce per conto di Bertram Holst/Dansk Arbejdsgiverforening, che agisce per conto della Babcock & Wilcox Vølund ApS

(Causa C-405/08) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Informazione e consultazione dei lavoratori — Direttiva 2002/14/CE — Recepimento della direttiva tramite una legge o un contratto collettivo — Effetti del contratto collettivo rispetto ad un lavoratore non facente parte dell'organizzazione sindacale firmataria di tale contratto — Art. 7 — Protezione dei rappresentanti dei lavoratori — Prescrizione di una tutela rafforzata contro il licenziamento — Insussistenza)

(2010/C 80/04)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret